

02/07/2026

Tribunale Civile di Perugia
Sezione Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione immobiliare n. 48/2025 R.G.E.I.

promossa da:

DOVALUE s.p.a. (per BCC NPLS 2018-2 s.r.l.)

Avv. Luca Patalini

contro

Brunetti Ireneo

Ill.mo Giudice dell'Esecuzione

Dr.ssa Giulia Busti,

la sottoscritta Avv. Chiara Principi, nella qualità di Professionista Delegato alle operazioni di vendita
ex art. 591-bis c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare in epigrafe,

Premesso che

con ordinanza del 28.05.2026 la S.V. ha disposto la vendita del compendio pignorato, delegando la
sottoscritta allo svolgimento delle relative operazioni;

nel corso dell'esame della documentazione agli atti, finalizzato alla predisposizione dell'avviso di
vendita, la sottoscritta ha rilevato una discrasia tra il valore di stima/prezzo indicato nella relazione
del perito stimatore, Dott. Paolo Pizzichelli, e il prezzo base indicato nell'ordinanza di vendita
relativamente al lotto unico;

in particolare, la relazione di stima individua un valore (ovvero prezzo base) pari ad € **47.300,00**,
mentre nell'ordinanza di vendita è riportato il diverso importo di € **78.595,02** quale prezzo base della
vendita;

dagli atti della procedura non risultano provvedimenti successivi idonei a giustificare tale difformità;

la descritta discrasia non consente alla sottoscritta di individuare con certezza il prezzo da assumere
quale base della vendita, rendendosi pertanto opportuno acquisire le determinazioni della S.V. prima
di procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita, al fine di evitare possibili irregolarità o
contestazioni nello svolgimento delle operazioni delegate.

Tutto ciò premesso

Chiede

che l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione voglia impartire le opportune istruzioni, precisando quale debba
essere il prezzo base da assumere per il lotto unico ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita e
dello svolgimento delle operazioni delegate e, ove ritenuto, disporre la rettifica dell'ordinanza di
vendita qualora la difformità sopra evidenziata sia riconducibile ad un mero errore materiale.

Con osservanza



Perugia, li 01.07.2026

Il Professionista Delegato

Avv. Chiara Principi

